



Città di Curtatone

Provincia di Mantova

COPIA

DELIBERAZIONE N. 35 DEL 27/09/2017

PROT. N. 23357

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:	SOCIETÀ PARTECIPATE: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D. LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E ART. 15 D.LGS. 16 GIUGNO 2017 N. 100 (DECRETO CORRETTIVO) – RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE ALLA DATA DEL 23 SETTEMBRE 2016
-----------------	--

L'anno **duemiladiciassette** addì **ventisette** del mese di **settembre** alle ore **19:00** nella sala delle Adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati in sessione Straordinaria **Pubblica** di **Prima** convocazione i consiglieri comunali. All'appello risultano:

Nominativo	Presente	Nominativo	Presente
BOTTANI CARLO	Presente	RIVA RENATA	Assente Giustific.
GELATI LUIGI	Presente	CORRADINI LUCA	Presente
MONTAGNANI ANTONELLA	Presente	CONTRATTI MIRKO	Presente
MAFFEZZOLI GIORGIO	Presente	FERRARI FRANCESCO	Presente
BALZANELLI ALFREDO	Presente	DE DONNO GIUSEPPE	Presente
GIOVANNINI ANGELA	Presente	PAPAZZONI IVAN	Presente
TRECCANI PATRICK	Presente	IMPERIALI ALCIDE	Assente Giustific.
MALAVASI VALENTINA	Presente	FILIPPINI FAUSTO	Presente
RODIGHIERO RUDY	Presente		

Totale Presenti: 15 - Totale Assenti: 2

Sono altresì presenti gli Assessori esterni: Longhi Federico, Cicola Cinzia e Fiaccadori Ivan.

Partecipa all'adunanza con funzioni consultive, referenti, d'assistenza e verbalizzazione (articolo 97, comma 4°, lettera a) del D.L.vo n° 267/2000), Il Segretario Generale Dott. Giuseppe Vaccaro .

Essendo legale il numero di intervenuti Il Presidente del Consiglio Maffezzoli Giorgio assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato, compreso nell'ordine del giorno della odierna adunanza.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Presidente dà la parola al Sindaco Carlo Bottani che illustra l'argomento, seguono gli interventi dei vari Consiglieri come riportato nell'allegato a margine del presente atto;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (decreto correttivo);

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- a) Produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) Progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) Realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) Autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) Servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, comma 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, comma 2, del Testo unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P.;
- 3) previste dall'art. 20, comma 2, T.U.S.P.:
 - a. partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b. società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

- c. partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d. partecipazioni in società che, nel triennio 2014-2016, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
- e. partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
- f. necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g. necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- o in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Curtatone e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;
- o in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (comma 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (comma 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, comma 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

VISTA la delibera Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie n. 19/SEZAUT/IMPR/2017 del 21 luglio 2017 con la quale sono state adottate le linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24, D.Lgs n. 175/2016;

RILEVATO che la Corte dei conti prescrive che...” *il processo di razionalizzazione – nella sua formulazione straordinaria e periodica – rappresenta il punto di sintesi di una valutazione complessiva della convenienza dell'ente territoriale a mantenere in essere partecipazioni societarie rispetto ad altre soluzioni. Tutto ciò nell'ottica di una maggiore responsabilizzazione degli enti soci i quali sono tenuti a proceduralizzare ogni decisione in materia, non soltanto in fase di acquisizione delle partecipazioni ma anche in sede di revisione, per verificare la permanenza delle ragioni del loro mantenimento. È da ritenere, anzi, che l'atto di ricognizione, oltre a costituire un adempimento per l'ente, sia l'espressione più concreta dell'esercizio dei doveri del socio, a norma del codice civile e delle regole di buona amministrazione. Per tutte queste ragioni, evidentemente, l'art. 24 comma 1, secondo periodo, stabilisce che «ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute», sia pure per rendere la dichiarazione negativa o per decretarne il mantenimento senza interventi di razionalizzazione.”;*

RILEVATO inoltre che la Corte dei Conti dispone che “... *Il rapporto con la precedente rilevazione se, da un lato, agevola gli enti territoriali nella predisposizione dei nuovi piani, dall'altro, impone un raccordo con le preesistenti disposizioni. Ciò posto, resta confermato l'orientamento normativo che affida preliminarmente all'autonomia e alla discrezionalità dell'ente partecipante qualsiasi scelta in merito alla partecipazione societaria anche se di minima entità. In tale ottica sussiste l'obbligo di effettuare l'atto di ricognizione di tutte le partecipazioni societarie detenute alla data di entrata in vigore del decreto (v. paragrafi 1 e 2), individuando quelle che devono essere alienate o che devono essere oggetto delle misure di razionalizzazione previste dall'art. 20, commi 1 e 2; tale atto ricognitivo deve essere motivato in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dall'art. 20, commi 1 e 2, d.lgs. n. 175/2016. Per quanto occorra, va sottolineata l'obbligatorietà della ricognizione delle partecipazioni detenute (la legge usa l'avverbio “tutte” per indicare anche quelle di minima entità e finanche le partecipazioni in società “quotate”), sicché la ricognizione è sempre necessaria, anche per attestare l'assenza di partecipazioni. D'altro*

canto, gli esiti della ricognizione sono rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni partecipanti, le quali sono tenute a motivare espressamente sulla scelta effettuata (alienazione/razionalizzazione/fusione/mantenimento della partecipazione senza interventi). È, quindi, necessaria una puntuale motivazione sia per giustificare gli interventi di riassetto sia per legittimare il mantenimento della partecipazione.”;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

VISTO l'art. 24 del TUSP in base al quale le Amministrazioni Pubbliche sono tenute ad effettuare la ricognizione delle partecipazioni detenute al 23 settembre 2016, data di entrata in vigore del decreto, e procedere alla revisione straordinaria delle stesse alla luce delle nuove disposizioni normative al fine d'individuare quelle non riconducibili ad alcuna delle categorie ammesse o che non soddisfano i requisiti di legge, per le quali è prevista l'alienazione entro un anno dalla ricognizione;

RILEVATO che l'articolo 15 del Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100, ha definitivamente disposto che entro il 30 settembre 2017 le Amministrazioni Pubbliche sono tenute ad effettuare ai sensi dell'art.24, comma 1 e 3, del D. Lgs 175/2016 (TUSP modificato ed integrato dal precitato decreto correttivo) la succitata ricognizione delle partecipazioni detenute al 23 settembre 2016;

VISTA la D.C.C. n. 76 del 21/12/2015 Oggetto: <Esercizio di recesso da A. SE. P. per n° 5 azioni>;

TENUTO CONTO che, ai sensi del comma 2 dell'art. 24 del TUSP, la delibera di ricognizione delle partecipazioni con la relativa revisione straordinaria costituisce aggiornamento del “Piano operativo di razionalizzazione” che l'Ente ha regolarmente adottato con D.C.C. n. 3 del 27/03/2015 verificandone successivamente i risultati con D.G.C. n. 57 del 31/03/2016;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della Comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, comma 1, T.U.S.P.;

RICHIAMATO il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, comma 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 27/03/2015 avente ad oggetto “Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie (art. 1 comma 612 L. 190/2014)”;

CONSIDERATO che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 57 del 31/03/2016 si è approvata la Relazione sui risultati conseguiti dall'applicazione del piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie (art. 1 comma 612 legge 190/2014) approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 3 del 27/03/2015;

PRESO ATTO che in attuazione dell'art. 17, commi 3 e 4, del D.L. 90/2014, a partire dal 1° gennaio 2015, le Amministrazioni Pubbliche devono inviare attraverso l'applicativo *Partecipazioni* le informazioni relative alle partecipazioni detenute, al 31 dicembre dell'anno di riferimento della rilevazione, direttamente o indirettamente in società/enti; ai rappresentanti dell'Amministrazione negli organi di governo di società ed enti (precedentemente raccolte dalla cosiddetta rilevazione CONSOC del Dipartimento della Funzione Pubblica);

VERIFICATO che l'ultima rilevazione riguardante le Partecipazioni dati già comunicati al Dipartimento del Tesoro attraverso l'applicativo *Partecipazioni* del *Portale Tesoro*: <https://portaletesoro.mef.gov.it> nello scorso ottobre 2016 fa riferimento all'anno di esercizio 2015;

PRESO ATTO che la rilevazione dei dati 2015 presentava alcune modifiche rispetto a quella dell'anno precedente, rese necessarie sia per migliorare la qualità dei dati raccolti sia per consentire l'unificazione con la rilevazione fino allo scorso anno condotta autonomamente dalla Corte dei conti;

PRESO ATTO che alla data del 23 settembre 2016, la Società A. SE. P. S.p.A. alla data del 23/09/2016 non era più una società partecipata dal Comune di Curtatone;

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 123 del 14 giugno 2017 avente per oggetto: <Società Partecipate: Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 – Ricognizione partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016> in cui la Giunta Comunale non disponeva alcuna nuova alienazione;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, comma 1, T.U.S.P. e che la ricognizione deve essere approvata con proprio atto dal Consiglio Comunale entro il 30 settembre 2017;

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni secondo quanto indicato nell'allegato A (formato da schede e corredato dalla Relazione Tecnica di commento) allegato alla presente a farne parte integrante e sostanziale;

VISTO il modello standard dell'atto di ricognizione predisposto dalla Corte dei Conti accluso alla deliberazione n. 19/SEZAUT/IMPR/2017 del 21 luglio 2017 che dovrà essere allegato alle deliberazioni consiliari degli enti;

CONSIDERATO che oggetto della ricognizione straordinaria quindi sono:

- tutte le società a partecipazione diretta, anche se di minima entità, quotate e non quotate, controllate o meno dall'Ente;
- le società a partecipazione indiretta solamente se la partecipazione è detenuta da un'Amministrazione Pubblica per il tramite di una Società sottoposta a controllo da parte della medesima Amministrazione Pubblica, secondo la definizione di cui all'art.2, comma 1, lett. b) e g) del TUSP;

VISTI i risultati dell'istruttoria esposti in schede in formato Excel conformi al modello standard dell'atto di ricognizione predisposto dalla Corte dei Conti accluso alla deliberazione n. 19/SEZAUT/IMPR/2017 del 21 luglio 2017 di cui all'allegato A;

VISTA la scheda <02.01_Ricognizione delle Società Partecipate> ove vengono elencate le società a partecipazione diretta e dove viene esposto che nessuna di esse è controllata direttamente dal Comune di Curtatone;

CONSIDERATO che ai sensi del citato art. 24, T.U.S.P., occorre individuare le partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'approvazione della presente delibera;

RITENUTO che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

RILEVATO che il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione di cui alla Legge di stabilità 2015 adottato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 27/03/2015 avente ad oggetto " Piano Operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie (art. 1 comma 612 L. 190/2014)" e della Relazione attuativa approvata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 57 del 31/03/2016 avente ad oggetto "relazione sui risultati conseguiti dall'applicazione del piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie (art. 1 comma 612 legge 190/2014) approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 3 del 27/03/2015", ai sensi dell'art.24, comma 2, T.U.S.P. ;

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, considerato quanto stabilito dall'art. 21 del Decreto correttivo, il Comune non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e - fatti salvi in ogni caso il potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti - la stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, del Codice Civile;

TENUTO CONTO degli atti istruttori compiuti dai servizi ed uffici comunali competenti, ed in particolare delle analisi e valutazioni di carattere economico, sociale, organizzativo, finanziario e commerciale dagli stessi svolte in ordine alle partecipazioni detenute espresse nella breve precitata Relazione Tecnica di commento facente parte del precitato Allegato A e conseguentemente allegata alla presente deliberazione di cui ne fa anch'essa parte integrante e sostanziale;

TENUTO CONTO che la scelta delle modalità operative di alienazione rientra nell'alveo delle facoltà riservate all'Amministrazione, alienazione che deve comunque essere effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione;

VISTA in particolare la scheda <04.01_Mantenimento senza interventi di razionalizzazione> ove vengono elencate le società partecipate direttamente dal Comune di Curtatone che si intendono mantenere senza interventi di razionalizzazione esponendo per ognuna la relativa motivazione;

VERIFICATO che in base all'istruttoria, attualmente, non sussistono motivazioni per l'alienazione di nessuna partecipazione in quanto le medesime rientrano nella fattispecie di cui all'articolo 4, comma 2, TUSP (ovvero,

producono servizi di interesse generale eccetera) e pertanto tutte le partecipazioni dirette ed indirette detenute da questo Comune alla data del 23 settembre 2016 possono essere mantenute;

CONFERMATO che l'ultima rilevazione riguardante le Partecipazioni dati già comunicati al Dipartimento del Tesoro attraverso l'applicativo *Partecipazioni del Portale Tesoro*: <https://portaletesoro.mef.gov.it> nello scorso ottobre 2016 fa riferimento all'anno di esercizio 2015;

RICHIAMATO il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, comma 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con propria deliberazione consiliare n.3 del 27/03/2015, ed i risultati dallo stesso ottenuti ed evidenziati nella "relazione sui risultati conseguiti dall'applicazione del piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie (art. 1 comma 612 legge 190/2014)" approvata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 57 del 31/03/2016, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'at.24, c.2, T.U.S.P.;

STABILITO di confermare in sede di revisione straordinaria delle partecipazioni comunali quanto già contenuto nel "Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie (art. 1 comma 612 L. 190/2014)" approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 27/03/2015 ed anche evidenziato nella "relazione sui risultati conseguiti dall'applicazione del piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie (art. 1 comma 612 legge 190/2014)" approvata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 57 del 31/03/2016;

ACCERTATO che sulla proposta della presente sono stati acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile (art. 49 del TUEL);

VISTO l'art. 134, comma 4, del T.U. dell'Ordinamento EE.LL. approvato con D.L.vo 18.08.2000 n. 267;

Il Presidente, quindi, dopo aver constatato definitivamente che non vi è alcun Consigliere che desideri intervenire, passa alla votazione;

Presenti e votanti n. 14 Consiglieri, oltre il Sindaco, su n. 16 assegnati al Comune, con voti favorevoli n. 10 , astenuti n. 05 (Consiglieri Treccani Patrick , Ferrari Francesco, De Donno Giuseppe, Papazzoni Ivan, Filippini Fausto) , contrari n. 0 , espressi nei modi e forme di legge

DELIBERA

1. Di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, accertandole come da allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. Di dare atto che il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione di cui alla Legge di stabilità 2015 adottato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 27/03/2015 avente ad oggetto " Piano Operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie (art. 1 comma 612 L. 190/2014)" e della Relazione attuativa approvata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 57 del 31/03/2016 avente ad oggetto "relazione sui risultati conseguiti dall'applicazione del piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie (art. 1 comma 612 legge 190/2014) approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 3 del 27/03/2015", ai sensi dell'art.24, comma 2, T.U.S.P.;
3. Di confermare che, non sussistono motivazioni per l'alienazione di nessuna partecipazione in quanto le medesime rientrano nella fattispecie di cui all'articolo 4, comma 2, TUSP (ovvero, producono servizi di interesse generale eccetera) e pertanto tutte le partecipazioni dirette ed indirette detenute da questo Comune alla data del 23 settembre 2016 possono essere mantenute e quindi con quest'atto non viene prevista nessuna ulteriore azione di razionalizzazione (contenimento costi, cessioni, liquidazioni e fusioni) oltre a quelle già in essere e già previste;
4. Di confermare in sede di revisione straordinaria delle partecipazioni comunali quanto già contenuto nel "Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie (art. 1 comma 612 L. 190/2014)" approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 27/03/2015 ed anche evidenziato nella "relazione sui risultati conseguiti dall'applicazione del piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie (art. 1 comma 612 legge 190/2014)" approvata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 57 del 31/03/2016;

5. Di incaricare i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato;
6. Di demandare alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo. A tal fine la Giunta comunale riferirà al Consiglio sull'attuazione di quanto oggetto della presente deliberazione;
7. Che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;
8. Di pubblicare il presente atto deliberativo sul sito istituzionale del Comune di Curtatone nella sezione Amministrazione Trasparente – sotto sezione Enti Controllati all'indirizzo: <http://curtatone.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/papca-g/-/papca/igrid/990245/4310>
9. Che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo;
10. Che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, Decreto correttivo;

Infine il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con voti favorevoli n. 10, contrari n. 0 e astenuti n. 05 (Consiglieri Treccani Patrick , Ferrari Francesco, De Donno Giuseppe, Papazzoni Ivan, Filippini Fausto)

DELIBERA

11. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

Il Presidente del Consiglio
F.to Maffezzoli Giorgio

Il Segretario Generale
F.to Dott. Giuseppe Vaccaro

PARERI ESPRESSI

Si certifica la regolarità tecnica – art. 49, comma 1°, del T.U. dell'ordinamento EE. LL. approvato con D.L.vo 18.08.2000 n. 267

IL RESPONSABILE DELL'AREA
F.to Dott. Vaccaro Giuseppe

Si certifica la regolarità contabile - art. 49, comma 1°, del T.U. dell'ordinamento EE. LL. approvato con D.L.vo 18.08.2000 n. 267

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONIMICO FINANZIARIA
F.to Elena Doda

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Relazione di pubblicazione: la presente deliberazione, su conforme dichiarazione del messo, è stata pubblicata il giorno 10/10/2017 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'articolo 124, comma 1°, del D.L.vo 18.08.2000 n° 267.

Il Segretario Generale
F.to Dott. Giuseppe Vaccaro

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 20/10/2017 .

<A> ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. dell'ordinamento EE. LL. approvato con D.L.vo 18.08.2000 n. 267.

 ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. dell'ordinamento EE. LL. approvato con D.L.vo 18.08.2000 n. 267.

<C> pubblicazione all'Albo Pretorio dal 10/10/2017 al 25/10/2017 senza reclami.

Il Segretario Generale
F.to Dott. Giuseppe Vaccaro

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Il Segretario Generale
Dott. Giuseppe Vaccaro